



Regione Puglia
Formazione Professionale e Lavoro
L'Assessore

ACCORDO PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA E PER L'ESTENSIONE DI POLITICHE ATTIVE E DI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Verbale di Accordo

La Regione Puglia - Assessore al Lavoro e Formazione Professionale

Rosa Blasi

E

Assolavoro
Alai Cisl
Nidil Cigl
Uil Cpo

Assolavoro: Giovanni De Luca
Alai Cisl: Giovanni De Luca
Nidil Cigl: Giovanni De Luca
Uil Cpo: Giovanni De Luca

di seguito denominati Parti

Considerato che in data 27.04.2009 la Regione Puglia con le parti sociali ha individuato i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga;

Che in tale occasione le parti si erano riservate di identificare, sulla base della vigente normativa, le modalità di erogazione dei predetti ammortizzatori in favore dei lavoratori con contratti di somministrazione;

Visto l'accordo sottoscritto il 13 05.2009 in sede di Ministero del Lavoro mirato a definire le modalità di gestione di un intervento di politica attiva che integri le politiche di sostegno al reddito in favore dei lavoratori in somministrazione;

Visti l'art. 3 e l'art. 4 del predetto accordo, che prevedono rispettivamente il coinvolgimento delle Regioni e l'individuazione dei requisiti dei lavoratori destinatari dell'intervento formativo descritto nell'Accordo ministeriale;

Considerato che si rende necessario procedere alla definizione, anche in sede locale, di un accordo che, in conformità a quanto previsto in sede Ministeriale,

[Signature]

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



Regione Puglia
Formazione Professionale e Lavoro
L'Assessore

individui percorsi di formazione professionalizzante in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Convengono

Art. 1

Possono beneficiare di ammortizzatori in deroga i lavoratori somministrati in utilizzo presso aziende ubicate sul territorio regionale della Puglia che siano interessate da Cigo, Cigs per crisi, Cigs per ristrutturazione, Cigs in deroga e contratti di solidarietà.

Fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalla normativa, i lavoratori di cui trattasi potranno beneficiare del trattamento di cigs per un periodo non superiore alla durata massima residua del contratto di somministrazione stipulato fra l'Agenzia e l'utilizzatore.

Per accedere al trattamento sarà necessaria apposita consultazione fra l'Agenzia e le OO.SS firmatarie del CCNL 24/07/2008 e del presente accordo e il relativo verbale dovrà essere sottoscritto anche dalla impresa utilizzatrice.

L'accesso alla mobilità in deroga è previsto solo in caso di mancata prosecuzione della attività produttiva da parte dell'utilizzatore alla scadenza del contratto di somministrazione e per il periodo massimo stabilito dall'Accordo generale sottoscritto dalla Regione Puglia con le Parti sociali in data 27.04.2009.

Art. 2

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 e dall'art. 5, 3° cpv., dell'accordo nazionale, la Regione Puglia, nell'ambito della attività legata al P.O. 2007/ 2013 destina ai lavoratori di cui sopra risorse pari a € 5.200.000,00 da utilizzarsi per l'espletamento di attività di formazione professionalizzante.

Destinatari dell'intervento sono i lavoratori somministrati che abbiano maturato almeno 78 giorni in somministrazione e siano disoccupati da almeno 45 giorni, che non beneficino di alcun sostegno al reddito, che non beneficino della misura definita nell'accordo nazionale e che siano privi dei requisiti di accesso al trattamento di disoccupazione o non abbiano presentato la domanda nei tempi normativamente previsti.

Ad ogni lavoratore interessato sarà concesso un voucher formativo per l'attivazione di percorsi di formazione professionalizzante di 260 ore, da spendersi secondo le modalità che saranno definite dal lavoratore - sulla base della previsione di bando - unitamente ad una delle Agenzie di cui all'accordo nazionale del 13/05/09 ed in elenco allegato, con la quale sarà sottoscritto il patto



Regione Puglia
Formazione Professionale e Lavoro
L'Assessore

di attivazione. Il voucher formativo per i lavoratori che frequentano percorsi di formazione è pari a € 20,00 orari comprensivi di una indennità di frequenza pari a € 5,00/h, per un valore complessivo di €1.300,00.

Art 3

Le parti stabiliscono altresì che le modalità di erogazione dell'indennità di frequenza e del voucher saranno stabilite dai bandi destinati ai lavoratori di cui sopra.

Art.4

Le parti concordano di fissare al mese di settembre il primo monitoraggio sull'andamento della misura al fine di valutare la possibile estensione della platea anche tramite il cofinanziamento con risorse a carico della bilateralità di settore.

Bari, 4 giugno 2009

Robbi

Mirco
off. 10/11/12

Gianni Bed

Massimo Crocchi

ON